

TORNATA DEL 20 GENNAIO

(Il ministro per la guerra fa qualche segno).

È una promessa del ministro Lanza.

**PETITTI**, ministro per la guerra. Ignoro in questo momento se il ministro dell'interno abbia preparato uno schema di legge relativo agli impiegati civili, ma quanto alla guerra dichiaro che il progetto di legge che vado a presentare si riferisce solamente agli ufficiali dell'armata di terra e di mare.

**LONGO**. Giacchè gli onorevoli ministri della guerra e della marina hanno fatto la promessa di presentare di accordo questo progetto di legge per gli ufficiali dell'armata e per l'esercito, io vorrei pregare il Ministero che nella redazione di quel progetto di legge voglia rammentare quello che diceva testè l'onorevole deputato Malenchini, e considerare non solamente gli ufficiali dell'esercito e della marina, attualmente in servizio, ma ancora coloro non pure al servizio di Venezia (me lo permetta l'onorevole Malenchini, di non arrestarci a Venezia), ma quelli eziandio che difesero Roma nonchè coloro che combatterono nel 1848 e 1849 in Sicilia per la medesima causa, e che poi non ebbero, al pari dei primi, più occasione di prendere servizio.

Così sarà riparata, secondo l'iniziativa della proposta Malenchini, quella, che io penso, è stata una grave ingiustizia.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 7 che sarebbe così espresso:

« I militari che fanno attualmente parte della marina dello Stato hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati, sia in marine regolari estere, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

(È approvato).

Annuncio che l'articolo 8 fu modificato d'accordo tra la Commissione ed il Ministero nel modo seguente:

« Art. 8. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di ritiro aumentato della sua metà, ed ai sott'ufficiali e soldati, al massimo stesso aumentato dei suoi due terzi.

« L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai sott'ufficiali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

« L'eccezione di cui all'articolo 11 della legge 1851 è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(È approvato).

Avverto pure che la Commissione ed il Ministero proporrebbero ora un nuovo articolo, che è in questi termini:

« Art. 9. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne poste-

riori alla pubblicazione della legge 1851, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime, o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 del progetto che diventerebbe 10:

« Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'articolo 13 della ripetuta legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pei nocchieri e capi cannonieri di 1<sup>a</sup> classe, pei capi maestri e secondi piloti di 1<sup>a</sup> classe, e pei primi macchinisti, i quali contassero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

« È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei vice-ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge del 1851.

« Tutti i militari graduati però, eccezion fatta dei menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto all'aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto nove anni di servizio effettivo nel medesimo grado. »

**ANGIOLETTI**, ministro per la marina. Vorrei rettificare qualche cosa relativamente a quest'articolo, come pure rimediare ad un'ommissione.

Faccio osservare alla Camera che nella medesima classe e nella medesima assimilazione di grado alla quale appartengono questi nocchieri e capi cannonieri di 1<sup>a</sup> classe, questi capi maestri e secondi piloti di 1<sup>a</sup> classe, i primi macchinisti, in questa classe, dico, debbono essere compresi, per effetto di questa legge che sta discutendosi, gli assistenti del genio navale ed i magazzinieri di 1<sup>a</sup> classe.

Mi pare che ragioni d'equità reclamino che, come sono compresi quelli, così lo siano anche gli altri.

Io sono sicuro che la Camera vorrà ammettere lo stesso beneficio tanto per gli uni che per gli altri.

**RICCI GIOVANNI**. Domando la parola.

**LONGO**. Mi permetta, l'onorevole Ricci, di dire poche parole.

La Commissione accetta completamente le modifiche di cui ha parlato il signor ministro, dappoichè veramente fu per pura ommissione che nel primo disegno di legge ministeriale non vi fossero compresi alcuni impiegati che hanno assimilazioni a gradi militari nella nostra marina.

**RICCI G.** Io accetto le modificazioni presentate dal signor ministro, siccome quelle che sono conformi ad equità. Domanderei però al signor ministro, se egli ha abbandonato l'articolo suo, che era il 4° del progetto ministeriale.

**ANGIOLETTI**, ministro per la marina. Tutto il progetto del Ministero si è abbandonato; ci riferiamo intieramente a quello della Commissione.

**RICCI G.** Or bene, siccome il signor ministro si è